

È costituzionalmente illegittima la norma che non consente al giudice di ordinare l'allontanamento del genitore reo di lesioni lievissime nei confronti del figlio "non adottivo"

di CLAUDIA BENANTI

La sentenza della Corte costituzionale in commento ha aggiunto un altro tassello nel processo di attuazione dello stato unico di figlio istituito dalla l. n. 219/2012.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Teramo con riferimento all'art. 4, comma 1°, lett. a), d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui, non prevedendo l'esclusione della competenza del giudice di pace per il reato di lesioni lievissime nei confronti del figlio "naturale" – «da ritenersi, sebbene non precisato dal rimettente, quello nato sia in costanza di matrimonio, sia al di fuori» – ha reso impossibile ordinare l'allontanamento coattivo del reo dalla casa familiare. Ciò perché l'adozione di misure cautelari personali esula dalla competenza del giudice di pace. Invece, l'adozione di detta misura è possibile se la vittima delle violenze domestiche sia il figlio adottivo, dato che la competenza in questo caso è del Tribunale ordinario. La Corte costituzionale ha individuato nella diversità della regola in materia di competenza appena enunciata una lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., anche sulla base dell'argomento che «sotto il profilo civilistico piena è l'assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo».

Essa ha individuato, inoltre, una violazione del principio di ragionevolezza laddove la disposizione censurata inverte il disvalore delle condotte rispetto a quanto previsto in materia di omicidio volontario, che è tuttora sanzionato più gravemente se commesso ai danni del discendente anziché del figlio adottivo (v. art. 577 c.p.).

Si tratta di una decisione scontata su una questione che è stata presumibilmente il risultato di una disattenzione del legislatore piuttosto che della volontà di introdurre un trattamento *in peius* del figlio non adottivo rispetto a quello adottivo.